

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878 Data di revisione: 04/05/2023 Data di pubblicazione: 25/10/2013

Versione: 3.0

# SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

# 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela

Nome del prodotto EPM1-2493 Part A
Sinonimi Elastomero di silicone

# 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Spec per uso Industriale.

industriale/professionale Per esclusivo uso professionale.

Uso della sostanza/miscela Fornire il trasferimento termico tra componenti

elettrici/elettronici.

# 1.2.2. Usi controindicati

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe

1198 Avenue Maurice Donat

Le Natura Bt. 2 06250 Mougins

France

+33 4 92 96 93 31

productstewardship@avantorsciencesacc.com

www.nusil.com

# 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo); 800-424-9300

CHEMTREC (negli USA) +(39)-0245557031

# SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

# 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Non classificato

# 2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Nessuna etichettatura applicabile

# 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o

contribuiscono alla respiratorie preesistenti.

classificazione

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in

04/05/2023 IT (Italy) 1/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605.

# SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

# 3.1. Sostanze

Non applicabile

# 3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Ossido di alluminio (Al2O3) sostanza con limite(i) di esposizione sul posto di lavoro nazionale (AT, BE, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HR, HU, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SK, NO, CH)	(N. CAS) 1344-28-1 (N. CE) 215-691-6	80-90	Non classificato

# **SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

# 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso				
Misure generali di primo	Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che			
soccorso	abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).			
Misure di primo soccorso dopo	In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area			
l'inalazione	sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.			
Misure di primo soccorso dopo il	Rimuovere gli indumenti contaminati. Bagnare con acqua			
contatto con la pelle	l'area colpita per almeno 5 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.			
Misure di primo soccorso dopo il	Sciacquare accuratamente con acqua per almeno 5 minuti.			
contatto con gli occhi	Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo.			
-	Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.			
Misure di primo soccorso dopo	Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al			

l'ingestione medico.

Sintomi/Effetti dopo l'ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati			
Sintomi/Effetti	Se impiegato nelle normali condizioni d'uso previste, non dovrebbe presentare pericoli significativi.		
Sintomi/Effetti dopo l'inalazione Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.		
Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi	Può provocare lievi irritazioni oculari.		

Sintomi cronici Non previsti in normali condizioni d'uso.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

04/05/2023 IT (Italy) 2/13

# **SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio

(CO<sub>2</sub>), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.

Mezzi di estinzione inadeguati Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto

d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte

temperature.

Pericolo di esplosione II prodotto non è esplosivo.

Reattività In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose. Prodotti combustibili pericolosi Formaldeide. Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di silicio.

Ossidi di alluminio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di

antincendio sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i

contenitori esposti.

Protezione durante lo Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza spegnimento di incendi dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle

vie respiratorie.

# SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

# 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti.

Evitare di respirare (vapori, nebbia, particelle nebulizzate).

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.

Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate.

Procedure di emergenza Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve

Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo

permettano. Ventilare l'area.

# 6.2. Precauzioni ambientali

Informare le autorità se il liquido penetra nel sistema fognario o nelle acque pubbliche. Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

# 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali

assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema

fognario o in corsi d'acqua.

04/05/2023 IT (Italy) 3/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Metodi per la bonifica

Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte, quindi trasferire in un contenitore idoneo. Non assorbire con materiale combustibile come: segatura o materiale cellulosico. Bonificare immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

## 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

# **SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

# 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la Si decompone

lavorazione

Misure igieniche

Precauzioni per la

manipolazione sicura

Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il

rilascio di vapori di formaldeide.

Assicurare una ventilazione sufficiente. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e prima di lasciare il luogo di lavoro. Evitare il

contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di

respirare i vapori, la nebbia e le particelle nebulizzate.

Lavare le mani e le altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e nuovamente al

momento di lasciare il luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso di questo prodotto. Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

# 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione

nazionali applicabili. Conservare chiuso ermeticamente in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temporatura estremamente ella e bassa e materiali

temperature estremamente alte o basse e materiali

incompatibili.

Materiali incompatibili Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti.

# 7.3. Usi finali particolari

Fornire il trasferimento termico tra componenti elettrici/elettronici. A esclusivo uso professionale.

# SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Ossido di alluminio (Al2O3) (1344-28-1)			
Austria	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BGBI. Il N. 254/2018)	5 mg/m³ (frazione respirabile, fumo)	
Austria	OEL STEL (base giuridica:BGBI. II n. 254/2018)	10 mg/m³ (frazione respirabile) 10 mg/m³ (frazione respirabile, fumo)	
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	1 mg/m³	
Croazia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica:OG N. 91/2018)	10 mg/m³ (polvere totale, particelle inalabili) 4 mg/m³ (polvere respirabile)	
Danimarca	OEL TWA (Legal Basis:BEK n. 698 del 28/05/2020)	5 mg/m³ (totale)	

04/05/2023 IT (Italy) 4/13

# Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

		2 mg/m³ (respirabile)	
Estonia	OEL TWA (base giuridica:regolamento n. 105)	10 mg/m³ (polvere totale) 4 mg/m³ (polvere respirabile)	
Francia	OEL TWA (base giuridica:INRS ED 984)	10 mg/m³	
Germania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: TRGS 900)	1,25 mg/m³ (privo di fibre, eccetto la frazione respirabile da fumo di ossido di alluminio (polvere) 10 mg/m³ (privo di fibre, fatta eccezione per la frazione inalabile con ossido di alluminio (polvere)	
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	10 mg/m³ (frazione inalabile) 5 mg/m³ (frazione respirabile)	
Ungheria	OEL TWA (base giuridica:Decreto n. 05/2020)	5 mg/m³ 2 mg/m³ (polvere respirabile)	
Lettonia	OEL TWA (base giuridica:Reg. N. 325)	6 mg/m³ (aerosol disintegrazione)	
Lituania	OEL TWA (base giuridica:HN 23:2011)	5 mg/m³ (frazione inalabile) 2 mg/m³ (frazione respirabile)	
Norvegia	OEL TWA (base giuridica:FOR-2020-04-06-695)	10 mg/m³ (impostata pari al valore limite per la polvere di fastidio)	
Norvegia	STELO OEL (base giuridica:FOR-2020-04-06-695)	20 mg/m³ (impostata pari al valore limite per la polvere fastidio)	
Polonia	OEL TWA (base giuridica:Dz. U. 2020 n. 61)	2,5 mg/m³ (frazione inalabile) 1,2 mg/m³ (frazione respirabile)	
Portogallo	OEL TWA (base giuridica:norma portoghese NP 1796:2014)	10 mg/m³ (materiale particolato privo di amianto e che contiene < 1% di silice cristallina)	
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica:norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo	
Romania	OEL TWA (base giuridica:ov. dic. n. 1.218)	2 mg/m³ (aerosol) 3 mg/m³ (polvere (alluminio e ossidi di alluminio) 1 mg/m³ (fumi (alluminio e ossidi di alluminio)	
Romania	OEL STEL (base giuridica:ov. dic. n. 1.218)	5 mg/m³ (aerosol) 10 mg/m³ (polvere (alluminio e ossidi di alluminio) 3 mg/m³ (fumi (alluminio e ossidi di alluminio)	
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica:ov. 33/2018)	4 mg/m³ (polvere inalabile) 1,5 mg/m³ (polvere respirabile)	
Spagna	OEL TWA (base giuridica:OELCAIS)	10 mg/m³	
Svezia	Limite di esposizione professionale TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	5 mg/m³ (polvere totale) 2 mg/m³ (frazione respirabile)	
Svizzera	STEL OEL (base giuridica:OLVSNAIF)	24 mg/m³ (polvere respirabile, fumo)	
Svizzera	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OLVSNAIF)	3 mg/m³ (polvere respirabile, fumo)	
Svizzera	OEL BLV (base giuridica:OLVSNAIF)	50 µg/g creatinina Parametro: Alluminio - Medio: urine - Tempo di campionamento: dopo diversi turni (per esposizioni a lungo termine)	

# 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione dei locali e generale. Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Dispositivi di protezione individuale

Evitare qualsiasi esposizione non necessaria. Guanti. Occhiali protettivi. Indumenti protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.









Materiali per indumenti

protettivi

Protezione per le mani

Protezione per gli occhi

Protezione della pelle e del

corpo

Protezione delle vie respiratorie

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche.

Indossare guanti protettivi.

Occhiali resistenti alle sostanze chimiche oppure occhiali di

sicurezza. Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie

respiratorie approvata.

Altre informazioni Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

# SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

# 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Liquido Colore, aspetto Bianco.

Colore Nessun dato disponibile

Odore Inodore.

Soglia olfattiva Nessun dato disponibile

pH Non disponibili

Velocità di evaporazione Nessun dato disponibile

Punto di fusione

Punto di congelamento

Non disponibili

Punto di ebollizione

Punto di infiammabilità

Non applicabile

> 135 °C (275 °F)

Temperatura di autoaccensione

Non applicabile

Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile

Infiammabilità Non applicabile

Tensione di vapore Nessun dato disponibile Densità di vapore relativa a 20 °C Nessun dato disponibile

Densità relativa > 1 (acqua = 1)

Solubilità Nessun dato disponibile Coefficiente di ripartizione Nessun dato disponibile

n-ottanolo/acqua

Viscosità Nessun dato disponibile Proprietà esplosive Nessun dato disponibile Proprietà ossidanti Nessun dato disponibile

04/05/2023 IT (Italy) 6/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Limiti di esplosione	Non disponibili
Rapporto Aspetto Particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle	Non applicabile
particelle	
Polverosità delle particelle	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Contenuto COV < 1%

# SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

# 10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

# 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

# 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

# 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

# 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti.

# 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO2). Ossidi di silicio. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

# SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

# 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (Ec) n. 1272/2008

Inalazione, derma, contatto con gli occhi, orale
Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono rispettati)
Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono rispettati)
Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono rispettati)

Ossido di alluminio (Al2O3) (1344-28-1)	
LD50 orale, ratto	> 15.900 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 2,3 mg/l/4h (non sono stati osservati decessi)
Corrosione cutanea/Irritazione cutanea	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati
Danni/irritazione oculari	Non classificati (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati

04/05/2023 IT (Italy) 7/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Sensibilizzazione delle vie	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
ranciratoria a dalla nalla	algorifications non sono rispottati

classificazione non sono rispettati) respiratorie o della pelle

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono

rispettati

Mutagenicità sulle cellule

germinali

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono

rispettati

Cancerogenicità Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono

rispettati

Tossicità per la riproduzione Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono

rispettati

Tossicità specifica per organi bersaglio

(STOT) — esposizione singola

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non

sono rispettati

Tossicità specifica per organi bersaglio

(STOT) - esposizione ripetuta

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non

sono rispettati

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di Pericolo in caso di aspirazione

classificazione non sono rispettati)

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono

rispettati

Sintomi/Lesioni dopo

l'inalazione

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/Lesioni dopo il contatto

con la pelle

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

Sintomi/lesioni dopo il contatto

con gli occhi

Può provocare lievi irritazioni oculari.

Sintomi/lesioni dopo

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

l'inaestione

Sintomi cronici Non previsti in normali condizioni d'uso.

# 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

# **SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

# 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

04/05/2023 IT (Italy) 8/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

(cronico)

# 12.2. Persistenza e degradabilità

EPM1-2493 Part A	
Persistenza e degradabilità	Non determinate.

# 12.3. Potenziale di bioaccumulo

EPM1-2493 Part A	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.

# 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB >= 0,1% valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XVIII

# 12.6. Proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

# **SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

# 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo Sma

smaltimento del

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

prodotto/dell'imballaggio

Ulteriori informazioni

Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato.

Continuare a rispettare tutte le precauzioni.

Ecologia - materiali di rifiuto

Non disperdere nell'ambiente.

# **SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

# 14.1. Numero ONU o numero ID

Non regolamentato per il trasporto

# 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non regolamentato per il trasporto

# 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato per il trasporto

# 14.4. Gruppo di imballaggio

Non regolamentato per il trasporto

# 14.5. Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato per il trasporto

04/05/2023 IT (Italy) 9/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

# 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

# SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

# 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

# 15.1.1. Regolamenti UE

# 15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

# 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

# 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

# 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

# 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

# 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

## 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

# **SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

Data di preparazione o ultima 04/05/2023

revisione

Fonti dei dati Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di

questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del

fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

04/05/2023 IT (Italy) 10/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
2,3,4,5,6,7,9,10	Modificate	31/03/2023	3.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi

ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione mediana efficace

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG IJE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo

Codice IBC - Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa

iMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale

LC50 - Concentrazione letale mediana

LD50 - Dose letale mediana

LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso

LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto

Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suoloacqua

Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua

MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile

MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale di tossicologia

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza medio

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 -

Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte

TSCA - Legge nazionale sulla gestione delle sostanze chimiche

TWA - Media ponderata nel tempo

COV - Composti organici volatili

VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración

VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria

VLE - Valeur Limite D'exposition

VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro

WGK - Wassergefährdungsklasse

# Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori indicativi limite di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria - BGBI. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBL. II) n. 119/2004 e BGBI. II n. 242/2006, BGBI. II n. 243/2007, infine modificato

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria - Decreto 05/2020** - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123

04/05/2023 IT (Italy) 11/13

# Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBI. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBI. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBI. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

### Bulgaria - Reg. N. 13/10 -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Governo di Cipro Normativa del Consiglio dei Ministri 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dalla Normativa del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche - Cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006

**Repubblica Ceca - Reg. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia pubblicato nel 2016 dall'INRS (Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro), aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. N. 325** - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11. **Lituania - HN 23:2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi - OWCRLV** - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia – Dz. U. 2020 n. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014** - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania - Dec. Gov. n. 1.218** - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018 - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019 **Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

04/05/2023 IT (Italy) 12/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative Fabbriche (Controllo degli agenti chimici al lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181. SDS Nusil UE GHS (2020/878)

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritenaono accurati al tempo di auesta SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.



Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878 Data di pubblicazione: 25/10/2013

Versione: 3.0

# SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

# Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela

Nome del prodotto EPM1-2493 Part B Sinonimi Elastomero di silicone

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Spec per uso Industriale.

industriale/professionale Per esclusivo uso professionale.

Fornire il trasferimento termico tra componenti Uso della sostanza/miscela

elettrici/elettronici.

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale

1.2.2. Usi controindicati

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe 1198 Avenue Maurice Donat

Le Natura Bt. 2 06250 Mougins

France

+33 4 92 96 93 31

productstewardship@avantorsciencesacc.com

www.nusil.com

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

+1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo); 800-424-9300 Numero di emergenza

> CHEMTREC (negli USA) +(39)-0245557031

# SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

# Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 Ripr. 1B H360

Testo completo delle classi di pericolo, dichiarazioni H ed EUH: vedere sezione 16

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)

Avvertenza (CLP) Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP) H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto.

Consigli di prudenza (CLP) P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le

IT (Italy) 1/13 04/05/2023

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

avvertenze.

P280 - Indossare indumenti protettivi, quanti, protezione per gli

P308+P313 - In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.

P405 - Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

#### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

# SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile

#### 3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Ossido di alluminio (Al2O3) sostanza con limite/i di esposizione sul posto di lavoro nazionale (AT, BE, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HR, HU, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SK, NO, CH)	(N. CAS) 1344-28-1 (N. CE) 215-691-6	80-90	Non classificato
Silossani e siliconi, dimetil, metil idrogeno	(N. CAS) 68037-59-2	1-5	Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335
Metil vinil-ciclosilossano sostanza con limite/i di esposizione sul posto di lavoro nazionale (RO)	(N. CAS) 2554-06-5 (N. CE) 219-863-1	1-3	Ripr. 1B, H360Fd

Testo completo delle dichiarazioni H e EUH: vedere sezione 16

# SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo

soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo

l'inalazione

In caso di inalazione, portare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico. In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta.

04/05/2023 2/13 IT (Italy)

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso dopo il

contatto con la pelle

Tenere immediatamente in ammollo in acaua l'area colpita per almeno 15 minuti. Rimuovere gli indumenti contaminati. In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un

medico.

Misure di primo soccorso dopo il

contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con acqua per almeno

15 minuti. Toaliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o

persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo

l'ingestione

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al

medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. Sintomi/Effetti

Sintomi/Effetti dopo l'inalazione

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/Effetti dopo il contatto

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

con la pelle

Sintomi/Effetti dopo il contatto

con gli occhi

Può provocare lievi irritazioni oculari.

Sintomi/Effetti dopo l'ingestione L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Può nuocere alla fertilità o al feto. Sintomi cronici

### Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 4.3. trattamenti speciali

In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

# **SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adequati Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio

(CO<sub>2</sub>), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.

Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto Mezzi di estinzione inadeguati

d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte

temperature.

Pericolo di esplosione Il prodotto non è esplosivo.

Reattività Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o

composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile

che può formare miscele esplosive nell'aria.

Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Gas idrogeno esplosivo. Ossidi di Prodotti combustibili pericolosi

alluminio. Ossidi di silicio. Formaldeide.

#### Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 5.3.

Misure precauzionali Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di

antincendio sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i

contenitori esposti.

Protezione durante lo Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza

spegnimento di incendi dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle

vie respiratorie.

04/05/2023 3/13 IT (Italy)

# SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

# 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate.

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.

Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate.

Procedure di emergenza Ventilare l'area. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo

intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le

condizioni lo permettono.

# 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido penetra nel sistema fognario o nelle acque pubbliche.

# 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali

assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema

fognario o in corsi d'acqua.

Metodi per la bonifica Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in

modo sicuro. Non assorbire con materiale combustibile come: segatura o materiale cellulosico. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte, quindi trasferire in un

contenitore idoneo. Trasferire il materiale versato in un

contenitore idoneo per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite,

contattare le autorità competenti.

## 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

# **SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

# 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il

lavorazione rilascio di vapori di formaldeide.

Precauzioni per la Assicurare una ventilazione sufficiente. Lavare le mani e altre manipolazione sicura aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare

aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e prima di lasciare il luogo di lavoro. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non respirare la nebbia, ali aerosol e i vapori. Evitare il contatto con pelle, occhi

e indumenti.

Misure igieniche Lavare le mani e le altre aree esposte con acqua e sapone

delicato prima di mangiare, bere o fumare e nuovamente al momento di lasciare il luogo di lavoro. Manipolare secondo

buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

# 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Attenersi alle normative in vigore.

04/05/2023 IT (Italy) 4/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Condizioni di conservazione

Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Conservare chiuso ermeticamente in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere/Conservare al riparo da temperature estremamente alte o basse, luce solare diretta, fonti di accensione e materiali incompatibili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua. Metalli. Alcoli.

# 7.3. Usi finali particolari

Fornire il trasferimento termico tra componenti elettrici/elettronici. A esclusivo uso professionale.

# SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

# 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

	-		
Ossido di allumin	nio (Al2O3) (1344-28-1)		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBI. II N. 254/2018)	5 mg/m³ (frazione respirabile, fumo)	
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBI. II n. 254/2018)	10 mg/m³ (frazione respirabile) 10 mg/m³ (frazione respirabile, fumo)	
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	1 mg/m³	
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG N. 91/2018)	10 mg/m³ (polvere totale, particelle inalabili) 4 mg/m³ (polvere respirabile)	
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	5 mg/m³ (totale) 2 mg/m³ (respirabile)	
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	10 mg/m³ (polvere totale) 4 mg/m³ (polvere respirabile)	
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	10 mg/m³	
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	1,25 mg/m³ (privo di fibre, eccetto la frazione respirabile di fumo di ossido di alluminio (polvere) 10 mg/m³ (privo di fibre, eccetto la frazione inalabile di fumo di ossido di alluminio (polvere)	
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	10 mg/m³ (frazione inalabile) 5 mg/m³ (frazione respirabile)	
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	5 mg/m³ 2 mg/m³ (polvere respirabile)	
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. N. 325)	6 mg/m³ (aerosol disintegrazione)	
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	5 mg/m³ (frazione inalabile) 2 mg/m³ (frazione respirabile)	
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	10 mg/m³ (impostato pari al valore limite per la polvere irritante)	
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	20 mg/m³ (impostato pari al valore limite per la polvere irritante)	
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	2,5 mg/m³ (frazione inalabile) 1,2 mg/m³ (frazione respirabile)	
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	10 mg/m³ (materiale particolato privo di amianto e che contiene < 1% di silice cristallina)	
Portogallo	OEL Categoria chimica (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo	
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	2 mg/m³ (aerosol) 3 mg/m³ (polvere (alluminio e ossidi di alluminio) 1 mg/m³ (fumi (alluminio e ossidi di alluminio)	
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	5 mg/m³ (aerosol) 10 mg/m³ (polvere (alluminio e ossidi di alluminio) 3 mg/m³ (fumi (alluminio e ossidi di alluminio)	
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	4 mg/m³ (polvere inalabile) 1,5 mg/m³ (polvere respirabile)	
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	10 mg/m³	
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	5 mg/m³ (polvere totale) 2 mg/m³ (frazione respirabile)	
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAIF)	24 mg/m³ (polvere respirabile, fumo)	

04/05/2023 IT (Italy) 5/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAIF)	3 mg/m³ (polvere respirabile, fumo)	
Svizzera	OEL BLV (base giuridica: OLVSNAIF)	50 µg/g creatinina Parametro: alluminio - Terreno: urine Tempo di campionamento: dopo diversi turni (per esposizioni a lungo termine)	
Metil vinil-ciclos	silossano (2554-06-5)		
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	30 mg/m³	
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	50 mg/m³	
Romania	OEL Categoria chimica (base giuridica: Decreto gov. n. 1.218)	Notazione cutanea	

# 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione dei locali e generale. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse.

Dispositivi di protezione individuale

Evitare qualsiasi esposizione non necessaria. Guanti. Occhiali protettivi. Indumenti protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.









Materiali per indumenti protettivi

Protezione per le mani

Protezione per gli occhi

Protezione della pelle e del

corpo

Protezione delle vie respiratorie

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche. Indossare guanti protettivi.

Mascherine resistenti alle sostanze chimiche oppure occhiali di

sicurezza.

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di

comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie

respiratorie approvata.

Altre informazioni Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

# **SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

# 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Liquido Colore, aspetto Bianco.

Colore Nessun dato disponibile

Odore Inodore.

Soglia olfattiva Nessun dato disponibile

pH Non disponibili

Velocità di evaporazione Nessun dato disponibile

04/05/2023 IT (Italy) 6/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Punto di fusione Non disponibili Punto di congelamento Non disponibili

Punto di ebollizione 220 °C (2,4,6,8-tetrametil-2,4,6,8-

tetravinilciclotetrasilossano CAS-N. 2554-06-5)

Punto di infiammabilità > 135 °C (275 °F)

Temperatura di autoaccensione 236 °C (2,4,6,8-tetrametil-2,4,6,8-

tetravinilciclotetrasilossano CAS-N. 2554-06-5)

Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile

Infiammabilità Non applicabile

Tensione di vapore Nessun dato disponibile Densità di vapore relativa a 20 °C Nessun dato disponibile

Densità relativa > 1 (acqua = 1)

Solubilità Nessun dato disponibile Coefficiente di ripartizione n- Nessun dato disponibile

ottanolo/acqua

Viscosità Nessun dato disponibile Proprietà esplosive Nessun dato disponibile Proprietà ossidanti Nessun dato disponibile

Limiti di esplosione
Rapporto Aspetto Particelle
Stato di aggregazione delle particelle
Stato di agglomerazione delle particelle
Area di superficie specifica delle
Non applicabile
Non applicabile

particelle

Polverosità delle particelle Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Contenuto COV < 2%

# SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

# 10.1. Reattività

Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria.

## 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

# 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Il gas idrogeno sviluppato è infiammabile e può formare miscele esplosive di vapore e aria.

# 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

# 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua. Metalli. Alcoli.

# 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Può produrre gas idrogeno esplosivo a contatto con sostanze incompatibili o in caso di decomposizione termica. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

04/05/2023 IT (Italy) 7/13

# **SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

# 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili Inalazione, cutanea, contatto con gli occhi, orale Tossicità acuta (orale) Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Tossicità acuta (cutanea) Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Tossicità acuta (inalazione) Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Ossido di alluminio (Al2O3) (1344-28-1			
LD50 orale, ratto	> 15.900 mg/kg		
LC50 inalazione, ratto	> 2,3 mg/l/4h (non sono stati osservati decessi)		
Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5)			
LD50 orale, ratto	> 4.800 mg/kg (read-across, nessun decesso)		
LD50 cutanea, coniglio	> 2.000 mg/kg (nessun decesso)		
LC50 inalazione, ratto	> 1,32 mg/l/4h (Specie: Sprague-Dawley, la concentrazione massima ottenibile, nessun decesso)		

Corrosione cutanea/Irritazione Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

cutanea classificazione non sono rispettati)

Danni/Irritazione oculari Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Sensibilizzazione delle vie Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

respiratorie o della pelle classificazione non sono rispettati)

Mutagenicità sulle cellule Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

germinali classificazione non sono rispettati)

Cancerogenicità Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Tossicità per la riproduzione Può nuocere alla fertilità o al feto.

Tossicità specifica per organi bersaglio Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

(STOT) — esposizione singola classificazione non sono rispettati)

Tossicità specifica per organi bersaglio Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

(STOT) – esposizione ripetuta classificazione non sono rispettati)

Pericolo in caso di aspirazione Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Sintomi/Lesioni dopo Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

l'inalazione

Sintomi/Lesioni dopo il contatto Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

con la pelle

Sintomi/lesioni dopo il contatto Può provocare lievi irritazioni oculari.

con gli occhi

Sintomi/lesioni dopo L'ingestione può provocare effetti nocivi.

l'ingestione

Sintomi cronici Può nuocere alla fertilità o al feto.

# 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

04/05/2023 IT (Italy) 8/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/87

# SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

# 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

acquatico, a breve termine classificazione non sono rispettati)

(acuta)

Pericoloso per l'ambiente Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

acquatico, a lungo termine classificazione non sono rispettati)

(cronica)

# 12.2. Persistenza e degradabilità

EPM1-2493 Part B		
Persistenza e degradabilità	Non determinate.	

# 12.3. Potenziale di bioaccumulo

EPM1-2493 Part B		
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.	
Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5)		
Coefficiente di ripartizione: n- ottanolo/acqua (Log Pow)	6,47	

# 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB >= 0,1% valutate in conformità al Regolamento REACH Allegato XVIII

# 12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

# 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

# **SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

# 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative smaltimento del locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

prodotto/dell'imballaggio

Ulteriori informazioni Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato.

Continuare a rispettare tutte le precauzioni.

Ecologia - materiali di rifiuto Non disperdere nell'ambiente.

# **SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

# 14.1. Numero ONU o numero ID

Non regolamentato per il trasporto

04/05/2023 IT (Italy) 9/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

# 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non regolamentato per il trasporto

# 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato per il trasporto

# 14.4. Gruppo di imballaggio

Non regolamentato per il trasporto

# 14.5. Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato per il trasporto

# 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

# **SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

# 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

# 15.1.1. Regolamenti UE

# 15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

# 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

# 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

# 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

# 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nel Regolamento REACH Allegato XIV

# 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

# **SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

04/05/2023 IT (Italy) 10/13

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Data di preparazione o ultima

revisione

04/05/2023

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione aovernativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle frasi H ed EUH:

Irrit. oculare 2	Lesione oculare grave/irritazione oculare grave, Categoria 2	
H315	Provoca irritazione cutanea.	
H319	Provoca grave irritazione oculare.	
H335	Può irritare le vie respiratorie.	
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto.	
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	
Ripr. 1B	Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B	
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/Irritazione cutanea, Categoria 2	
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie	

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Irrit. oculare 2	Conversione dell'Allegato VII	
Ripr. 1B	Metodo di calcolo	

# Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
2,3,4,5,6,7,9,10	Modificate	04/05/2023	3.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi

ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e

sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione mediana efficace

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed

etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo

Codice IBC - Codice internazionale per la costruzione e

l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale di tossicologia

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione

delle sostanze chimiche

RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale per

ferrovia delle merci pericolose

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza medio

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von

Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 -

Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische

Grenzwerte

TSCA - Legge nazionale sulla gestione delle sostanze chimiche

TWA - Media ponderata nel tempo

04/05/2023 11/13 IT (Italy)

# Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

LC50 - Concentrazione letale mediana

LD50 - Dose letale mediana

LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso

LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto

Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suoloacqua

Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi

pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua

MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile

MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

COV - Composti organici volatili

VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración

VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria

VLE - Valeur Limite D'exposition

VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro

WGK - Wassergefährdungsklasse

# Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto seque ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori indicativi limite di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE)** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria - BGBI. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBL. II) n. 119/2004 e BGBI. II n. 242/2006, BGBI. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBI. I n. 51/2011, BGBI. II n. 186/2015, BGBI. II n. 288/2017 emendato da BGBI. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBI. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBI. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBI. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

# Bulgaria - Reg. N. 13/10 -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Normativa del Consiglio dei Ministri del Governo di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dalla Normativa del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche - Cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca - Reg. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria – Decreto 05/2020** – 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. N. 325** - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11. **Lituania - HN 23:2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi – OWCRLV – Regolamento sulle condizioni di lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 n. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo – Norma portoghese NP 1796:2014** – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

04/05/2023 IT (Italy) 12/13

# Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale per la ricerca e la sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative Fabbriche (Controllo degli agenti chimici al lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181. SDS Nusil UE GHS (2020/878)

Romania – Dic. Gr. N. 1.218 – Decisione governativa N. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato N. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018 - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019 Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come quida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

04/05/2023 IT (Italy) 13/13